IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI APPALTO, SULLE FUSIONI DI SOCIETA' E SULLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI

Art. 4

Fermo il disposto dell'art. 81 della tariffa allegato A, parte I, alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, per quanto riguarda le costituzioni di societa' di qualunque specie e di associazioni in partecipazione, gli atti di fusione relativi alle societa' medesime sono soggetti alle aliquote contemplate nello stesso art. 81 ridotte ad un quarto.

Sono del pari ridotte ad un quarto le relative imposte ipotecarie.

Versione in vigore dal 15 maggio 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Imposta di registro sui contratti di appalto, sulle fusioni di societa' e sulla liquidazione di societa' immobiliari
Estremi	Legge 23 marzo 1940, n. 283
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/imposta-di-registro-sui-contratti-di-appalto-sulle-fusioni-di-societa/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it